



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, ADAMO, ADRAGNA, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, D’AMBROSIO, Vincenzo DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D’UBALDO, Marco FILIPPI, FONTANA, Franco VITTORIA, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MONACO, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PINOTTI, PORETTI, RANUCCI, ROILO, RUSCONI, SANGALLI, SBARBATI, SCANU, SOLIANI, TOMASELLI, TONINI, VITA, VIZZINI, ZANDA e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2010

Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari
nonché delega al Governo per l’organizzazione dei relativi uffici

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema giuridico italiano delle relazioni familiari non risponde più alla domanda di giustizia che una società complessa e profondamente modificata dai tempi della «grande riforma» (legge 19 maggio 1975, n. 151) richiede: non è solo la crisi del mono-modello familiare coniugale stabile, non è solo l'affermarsi della società «liquida», non è solo l'evolversi in senso multietnico della società civile. È soprattutto che di fronte allo sgretolarsi delle relazioni familiari - portato di questi e di altri fattori - emerge prepotente la necessità della tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili, in sintonia con l'evolversi del pensiero giuridico europeo che pone i diritti fondamentali delle persone al centro del sistema.

1) LA GIURISDIZIONE CHE RIGUARDA LE PERSONE, IN PARTICOLARE QUELLE DI ETÀ MINORE, E LE LORO RELAZIONI FAMILIARI SOFFRE DI INADEGUATEZZA:

a) sul piano ordinamentale, per il frazionamento della competenza tra giudici diversi, di diversa composizione e con diversi profili di specializzazione. Tribunale ordinario, sia in composizione collegiale sia in composizione monocratica (giudice tutelare) e tribunale per i minorenni. L'incoerente frantumazione di competenze comporta troppo frequentemente l'accavallarsi di interventi giurisdizionali sulle stesse situazioni personali e familiari, che determinano inadeguata tutela e dispendio inutile di risorse umane ed economiche;

b) sul piano processuale, del rito, delle regole dei procedimenti civili, molteplici, incoerenti e lacunose che ingenerano nell'utenza disorientamento e comportano *deficit* di tutela;

c) inoltre difetta quasi totalmente la disciplina di modalità alternative di definizione delle controversie, dalla mediazione familiare - alla quale si ritrova solo un cenno nell'articolo 155-*sexies* del codice civile e che deve essere completamente normata - alla mediazione penale che è ancora ignota anche sul piano legislativo oltre che scarsamente diffusa nelle prassi.

2) NECESSITÀ DI RIFORMA ORDINAMENTALE E CARATTERISTICHE DELLA GIURISDIZIONE CHE RIGUARDA PERSONE DI ETÀ MINORE.

È quindi necessaria oramai una riorganizzazione complessiva, sistematica e coerente che ponga la persona, soprattutto se soggetto vulnerabile e quindi, certamente, se minore di età(1), al centro del sistema delle relazioni familiari su tutti i piani (ordinamentale, processuale oltre che sostanziale e di *welfare* e di previsione di adeguati strumenti normativi per la definizione alternativa delle controversie), che tenga presenti le peculiari caratteristiche della giurisdizione che riguarda le persone di età minore che prescindono dall'organo giudicante e dall'attuale ripartizione delle competenze.

Infatti, sia in un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 2, 3, 30, 31 e 32 della Costituzione), sia per indicazioni del diritto convenzionale, sia per indicazioni del diritto e degli organismi europei e della giurisprudenza delle Corti europee, la caratteristica fondamentale della giurisdizione che riguarda le persone di età minore è che l'interesse della persona di età minore costi-

(1) Ma anche gli altri soggetti vulnerabili quali terza e quarta età, donne, i cittadini di Paesi terzi, secondo il principio di inclusione e di non discriminazione.

tuisce criterio preminente di giudizio (articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata ai sensi della legge 20 novembre 1991, n. 176, e articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con il trattato di Lisbona, firmato in data 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ha modificato il trattato sull'Unione europea si riconosce alla citata Carta lo stesso valore giuridico dei trattati. Tale preminenza può essere definita, sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo come la necessità per il giudice di assicurarle le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico. Il sistema giudiziario deve attuare con priorità assoluta tale tutela, che deve anche eventualmente prevalere su quella di diritti di altri soggetti:

Ciò nel concreto caratterizza sia il settore civile sia il settore penale:

- la giurisdizione civile che riguarda le persone di età minore e le loro relazioni familiari non è (solo) giurisdizione di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione (anche giuridica) delle relazioni familiari su diversi assetti in funzione della tutela delle migliori condizioni di sviluppo psico-fisico possibili delle persone di età minore che vi sono coinvolte;

- la giurisdizione penale mira alla (ri) educazione della persona di età minore che ha deviato, con ricorso a strumenti alternativi a quelli punitivi che costituiscono solo lo strumento residuale e, comunque, con preminente funzione (ri) educativa.

3) LE INDICAZIONI EUROPEE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CHE RIGUARDA LE PERSONE, IN SPECIE DI ETÀ MINORE, E LE LORO RELAZIONI FAMILIARI.

Data la centralità del criterio dell'interesse della persona minore di età che caratterizza la giurisdizione che riguarda i suoi diritti, le linee direttrici della riforma sono individuate da fonti europee, oltre che dal diritto conven-

zionale (con particolare riferimento anche alla Convenzione per l'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77):

a) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che costituisce fonte sub costituzionale, parametro di costituzionalità della legge ordinaria e diritto europeo (articolo 6 del trattato sull'Unione europea);

b) le *Guidelines on children friendly justice* (17 novembre 2010) del Consiglio d'Europa che hanno lo scopo e l'intento di indicare i principi in materia di giustizia che riguardi le persone minori di età; in particolare «hanno a che fare con il posto e il ruolo, così come il punto di vista, i diritti e i bisogni delle persone minori di età in procedimenti giudiziari e in quelli alternativi» (*Guidelines*, I);

c) *An EU Agenda for the Rights of the Child* (15 febbraio 2011) della Commissione europea. La Commissione pone la promozione delle linee guida e il loro recepimento in futuri strumenti giuridici degli Stati membri come concreto obiettivo dell'Unione europea. Afferma infatti che promozione e tutela dei diritti della persona minore di età è uno degli obiettivi dell'UE, rafforzato dal trattato di Lisbona. Ne deriva che la prospettiva dei diritti delle persone minori di età deve fare parte integrante di tutte le misure dell'Unione che le riguardino (2).

(2) Il documento indica alcune azioni concrete tra le quali: 1) la costruzione di un sistema europeo di *Child Friendly Justice* che non può prescindere dal diritto dei minori ad avere accesso alla giustizia e a partecipare a tutti i procedimenti ribadendo che il diritto all'informazione è parte integrante del diritto di partecipazione; 2) le azioni europee per proteggere le persone minori di età in situazione di particolare vulnerabilità, individuando oltre alle tradizionali aree (minori a rischio di povertà, vittime di abuso e traffico sessuale, appartenenti a gruppi nomadi, dispersi, soggetti a bullismo) anche di nuove quali quella dei minori esposti a spazio digitale anche per le dipendenze che ciò può comportare; 3) la protezione delle persone minori di età anche al di fuori dello spazio europeo (bambini soldato, bambini oggetto di traffico sessuale)

Sulla base delle indicazioni europee, dei principi fondamentali del nostro sistema giuridico caratterizzato oramai dal multilivello delle fonti, sono stati individuati i criteri dell'attuale disegno di legge perché l'Italia non rimanga estranea al percorso europeo di modernizzazione del sistema di tutela dei diritti intorno ai diritti fondamentali delle persone, in particolare di età minore.

4) LE CARATTERISTICHE NECESSARIE DEL GIUDICE UNICO.

È necessario quindi un «giudice unico» che risponda alle caratteristiche già individuate a livello europeo, che costituisce indicazione ineludibile:

il giudice deve essere specializzato, nel senso specificato dalle linee guida del Consiglio d'Europa:

a) la specializzazione deve essere effettiva con un necessario approccio multidisciplinare; ne consegue la necessaria esclusività delle competenze in materia di famiglia e minorile;

b) la specializzazione implica formazione necessaria, permanente continua dei magistrati e di tutti gli operatori del settore (servizi, avvocati, tutori, curatori) ai fini dell'acquisizione degli strumenti atti all'individuazione nei diversi procedimenti del miglior interesse del minore.

5) I RIFLESSI DELLA SPECIALIZZAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE. I GIUDICI ESPERTI (MAGISTRATI ONORARI): FUNZIONI E PREPARAZIONE.

La specializzazione del giudice è necessaria e si riflette nella particolare formazione, anche multidisciplinare di coloro che ne fanno parte e nell'esclusività delle competenze in materia di tutela della persona, in specie minore di età, e delle relazioni familiari.

Non costituisce invece elemento necessario la composizione mista, con magistrati togati e giudici onorari esperti dell'organo giudicante in ogni procedimento. L'integrazione di componenti privati esperti in saperi diversi costituisce una ricchezza dell'esperienza dei tribunali per i minorenni da preservare per la miglior attuazione dell'interesse del minore, emendando i difetti del sistema con la previsione di un'adeguata preparazione giuridica e di una limitazione delle loro competenze. Tale integrazione tuttavia non è sempre necessaria in tutti i procedimenti aventi ad oggetto (anche) diritti delle persone di età minore. Si è quindi distinta:

1) *integrazione necessaria del collegio con esperti*: l'integrazione del collegio con i cosiddetti componenti privati (giudici onorari) è necessaria nei procedimenti relativi a:

a) adottabilità, adozione e affidamento preadottivo e etero familiare;

b) affidamento e mantenimento dei figli di età minore di genitori non coniugati;

c) potestà-responsabilità genitoriale;

d) autorizzazione al matrimonio delle persone di età minore;

e) autorizzazione al secondo riconoscimento;

f) inserimento nella famiglia legittima del figlio di età minore nato fuori dal matrimonio;

2) *integrazione del collegio con esperti necessaria solo se il procedimento riguarda anche persone minori di età* nei procedimenti relativi a:

a) separazione, divorzio e relative modifiche, nullità del matrimonio;

b) indirizzo della vita matrimoniale;

c) autorizzazione al cambiamento di sesso, se relativi anche persone di età minore;

d) ordini di protezione se relativi alla tutela anche di persone di età minore;

3) il collegio giudicante sarà invece composto solo da giudici togati nei seguenti procedimenti:

a) cosiddette azioni di stato: reclamo o contestazione dello stato di legittimità; disconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità e maternità; impugnazione per difetto di veridicità;

b) nomina di amministratore di sostegno, interdizione, inabilitazione e nomina di tutore e curatore;

c) procedimenti in materia matrimoniale;

d) formazione e rettificazione dei registri di stato civile;

e) assenza e morte presunta;

f) autorizzazione a compiere atti a contenuto patrimoniale in favore anche di persone di età minore, beneficiari di amministrazione di sostegno, interdetti o inabilitati;

g) emancipazione di persone di età minore;

h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori;

i) tutela dei diritti delle persone disabili;

l) rapporti patrimoniali tra i coniugi o tra *partner*;

m) prestazioni alimentari o di mantenimento;

n) interruzione volontaria della gravidanza delle persone di età minore;

o) autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli di età minore e i relativi genitori;

p) attribuzione del cognome;

q) legittimazione;

r) autorizzazione all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato di cittadini di Paesi terzi.

Nonché in ogni altro procedimento nel quale l'integrazione del collegio non sia stata espressamente prevista per legge.

È tuttavia opportuno limitare la funzione dei giudici-esperti: una delle critiche del mondo forense e dell'utenza ai tribunali per i minorenni è il fatto che i magistrati onorari

siano delegati alla trattazione e all'istruttoria di procedimenti. Si è ritenuto invece che possano essere a loro delegate singole funzioni istruttorie ma si è ritenuto che la loro preparazione debba essere valutata anche su elementi di diritto (sia processuale sia sostanziale) perché non si può assolvere una funzione giurisdizionale nella totale assenza di competenza giuridica. È stato così previsto che tale competenza giuridica sia un elemento necessario di preparazione/valutazione e che possano espletare singole attività istruttorie espressamente delegate.

6) LA NECESSARIA PROSSIMITÀ DEL GIUDICE UNICO SPECIALIZZATO.

Il giudice unico specializzato deve avere caratteristiche di prossimità, per il necessario contatto con i servizi territoriali e con gli organismi di *welfare* per il sostegno e il rafforzamento delle competenze personali e genitoriali; è necessario individuarne i criteri compatibili con l'utenza e la sostenibilità della relativa spesa ed a tale fine è stata prevista una delega al Governo perché individui le sedi del giudice unico secondo i criteri di equa distribuzione del carico di lavoro e di adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti nonché del carico di lavoro stimato.

7) LA NECESSARIA CONCENTRAZIONE NEL GIUDICE UNICO SPECIALIZZATO ANCHE DELLE COMPETENZE NEL PENALE MINORILE.

Il giudice unico specializzato per la persona e le relazioni familiari deve mantenere le competenze nel penale minorile, dato che le problematiche della devianza minorile riguardano in modo significativo e sono strettamente connesse con le competenze genitoriali di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sulle persone minori di età che abbiano commesso reati. Scindere tale legame vorrebbe dire negare la specificità (ri) educativa della giurisdizione penale mi-

norile, e del relativo processo, che costituisce invece un modello per il quale il nostro Paese è stato ed è considerato all'avanguardia, con mortificazione del criterio del superiore interesse della persona minore di età alla quale, anche quando deviante, debbono essere assicurate le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico, con il recupero - ove possibile - delle competenze dei suoi genitori con i necessari o opportuni interventi a sostegno o - eventualmente e se necessario - a limitazione o ablazione della potestà e individuazione di nuclei familiari o comunità familiari sostitutive.

8) ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE PER LA PERSONA E LE RELAZIONI FAMILIARI.

Il giudice unico specializzato è stato denominato tribunale per la persona e le relazioni familiari per i seguenti motivi:

a) è opportuno aprirsi alla necessità di tutela della persona, delle sue relazioni familiari e nelle sue relazioni familiari, mettendola quindi al centro del sistema, indipendentemente dall'età; poi, a seconda dei singoli procedimenti per cui sono state previste le relative competenze, vi saranno particolari azioni a tutela dei suoi diritti e anche eventualmente una particolare composizione dell'organo giudicante. Infatti, ferme restando le necessarie specifiche previsioni per particolari situazioni di vulnerabilità (persone di età minore, anziani, disabili, incapaci), la parola «persona» identifica ogni essere umano ponendo lo al centro del sistema di giustizia che riguarda i suoi diritti fondamentali e relazionali;

b) vi è una pluralità di soggetti vulnerabili (non solo le persone minori di età) che necessitano di tutela giurisdizionale con caratteristiche particolari: una giurisdizione non necessariamente contrappositiva, ma certamente con il carattere peculiare della priorità della realizzazione del loro interesse che deve essere considerato preminente criterio

di giudizio (minori di età, ma anche disabili, incapaci e terza età);

c) è opportuno aprirsi nella tutela delle persone, tanto più se vulnerabili, anche alla disciplina di situazioni non normate allo stato o non normabili ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione: la dizione «della persona e delle relazioni familiari» ricomprende anche queste situazioni con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione;

d) è oramai opportuno superare l'esperienza dei Tribunali per i minorenni che pure hanno certamente molti meriti ed hanno costituito l'unica esperienza di giudice specializzato per la persona nell'ordinamento giudiziario italiano. Tuttavia è necessario oggi pensare a un giudice specializzato unico che assuma tutte le competenze ad oggi frammentate in materia di persone e di famiglia, un giudice davanti al quale il principio del contraddittorio e dei diritti di difesa trovino spazio adeguato in relazione coerente e non antitetica con la ricerca dell'interesse preminente del soggetto vulnerabile.

9) LE COMPETENZE DEL TRIBUNALE PER LA PERSONA E LE RELAZIONI FAMILIARI.

Per quanto concerne la competenza del nuovo tribunale per la persona e le relazioni familiari:

1. *Competenza funzionale civile:* si sono ricomprese nella competenza le materie relative alla persona e alle relazioni familiari, anche patrimoniali, prevedendo al contempo una norma di chiusura che consenta anche l'inclusione nella competenza dell'organo giudiziario di materie ad esempio relative ai contesti familiari non coniugali non ancora normati. È stata prevista anche l'esecuzione dei provvedimenti non a contenuto patrimoniale, per i quali continua a sussistere la competenza del tribunale ordinario.

2. *Competenza territoriale in materia civile:* i criteri sono in via successiva quelli della residenza abituale della persona di età

minore, della persona disabile o di quella per la cui tutela si agisce, in funzione dello stretto collegamento che deve sussistere tra il giudice e i servizi territoriali nonché delle convenzioni internazionali; si è fatto poi riferimento ai criteri generali.

3. *Competenza penale*: si è preferito mantenere al nuovo organo giudiziario le compe-

tenze relative ai reati commessi da persone minori di età, senza conglobarvi anche reati nella e contro la famiglia, per la indubbia congestione che tali ulteriore competenze potrebbero comportare nel nuovo organo giudiziario impedendone la funzionalità nelle competenze civili (che è la più urgente e sentita).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE E
DELLA PROCURA PER LA PERSONA E LE RELAZIONI
PERSONALI

Art. 1.

*(Istituzione del tribunale e della procura
della Repubblica per la persona
e le relazioni familiari)*

1. È istituito il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona».

2. È istituito l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominata «procura per la persona».

3. Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede in ogni provincia o gruppi di province individuate nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i criteri ivi indicati.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutive del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Art. 2.

(Composizione del tribunale e della procura per la persona)

1. Il tribunale per la persona è costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettere da *a*) a *f*), e in quelli indicati dalle lettere da *g*) a *l*), se riguardano anche persone di età minore, giudici esperti, detti anche magistrati onorari, individuati e con le funzioni di cui all'articolo 9.

2. La procura per la persona è costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettere da *a*) a *f*) e in quelli indicati dalle lettere da *g*) a *l*), se riguardano anche persone di età minore, vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3.

(Costituzione dell'organo giudicante)

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la persona è esercitata:

a) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari - di cui uno presidente del collegio - e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettere da *a*) a *f*) e in quelli indicati dalle lettere da *g*) a *l*), se riguardano anche persone di età minore;

b) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, nei procedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettere da *m*) a *ee*) e in ogni altro procedimento per il quale

una diversa composizione del collegio non sia espressamente previsto dalla legge.

2. Nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure esecutive dei provvedimenti e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge, sono esercitate da un giudice ordinario del tribunale per la persona. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari.

CAPO II

CANCELLERIA, SEGRETERIA, STRUTTURA DEGLI UFFICI, SEDE DI UDIENZA E ALTRE ORGANISMI

Art. 4.

(Cancellerie e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi e ufficiali giudiziari)

1. Presso il tribunale per la persona sono istituiti un ufficio di cancelleria ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica, è istituito un ufficio di segreteria.

2. La procura per la persona si avvale per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona.

Art. 5.

(Sede di udienza)

1. Il tribunale per la persona tiene le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio. Tali sedi distaccate sono decise tenendo

conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro.

Art. 6.

(Servizi sociali e altri organismi)

1. Il tribunale per la persona si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati.

2. Il tribunale per la persona si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati.

Art. 7.

(Polizia giudiziaria)

1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone e alle loro relazioni con particolare formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore.

CAPO III

NOMINA DEI MAGISTRATI E NOMINA A FUNZIONARI
DEI GIUDICI ESPERTI

Art. 8.

(Nomina dei magistrati)

1. Il CSM assegna al tribunale per la persona e alla relativa procura magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base

all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita.

2. Le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore della Repubblica per la persona sono attribuite dal CSM a magistrati di corte d'appello che hanno assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni.

3. Per l'accertamento delle qualità richieste di cui ai commi 1 e 2, il CSM acquisisce il parere dei componenti i consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 11.

Art. 9.

(Nomina e funzioni dei giudici esperti)

1. I giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 11, e i vice procuratori onorari sono nominati dal CSM a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il giudice esperto è assegnato. Debbono essere previamente acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza. Analoga selezione è effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato.

2. Possono essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età o disabili o di più di settanta anni, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali.

3. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive se hanno esercitato in modo efficace la funzione. Presso ogni ufficio giudiziario il numero dei giudici-esperti non può mai essere superiore al doppio di quello dei magistrati ordinari.

4. I giudici esperti integrano il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possono essere delegati all'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e all'audizione delle parti processuali.

5. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti. I giudici esperti non possono esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico.

6. Ai giudici esperti si applica il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.

CAPO IV

SEZIONE SPECIALIZZATA
DELLA CORTE D'APPELLO

Art. 10.

(Sezione specializzata della corte d'appello)

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, nonché da giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 9.

2. La giurisdizione è esercitata da:

a) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari - di cui uno presidente del collegio - e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettere da *a)* a *f)* e in quelli indicati dalle lettere da *g)* a *l)* se riguardano anche persone di età minore;

b) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, nei procedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettere da *m)* a *ee)* e in ogni altro procedimento per il quale una diversa composizione del collegio non sia espressamente previsto dalla legge.

3. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate con i decreti legislativi di cui all'articolo 18.

4. Il CSM provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1, secondo i cri-

teri stabiliti dall'articolo 8, e alla nomina di giudici esperti secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

CAPO V

CORSI DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 11.

(Corsi di preparazione e formazione professionale)

1. Il CSM organizza ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate dall'articolo 8 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgono la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono obbligatori e con approccio anche multidisciplinare oltre che giuridico.

Art. 12.

(Sorveglianza)

1. La sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal presidente della corte d'appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello.

TITOLO II COMPETENZE

CAPO I COMPETENZA CIVILE

Art. 13.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per la persona è competente per le seguenti materie:

- a) adottabilità, adozione e affidamento preadottivo ed etero familiare;
- b) affidamento e mantenimento dei figli di età minore di genitori non coniugati;
- c) potestà-responsabilità genitoriale;
- d) autorizzazione al matrimonio delle persone di età minore;
- e) autorizzazione al secondo riconoscimento;
- f) inserimento nella famiglia legittima del figlio di età minore nato fuori dal matrimonio;
- g) separazione, divorzio e relative modifiche, nullità del matrimonio;
- h) indirizzo della vita matrimoniale;
- i) autorizzazione al cambiamento di sesso;
- l) ordini di protezione;
- m) cosiddette azioni di stato: reclamo o contestazione dello stato di legittimità; disconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità e maternità; impugnazione per difetto di veridicità;
- n) nomina di amministratore di sostegno, interdizione, inabilitazione e nomina di tutore e curatore;
- o) procedimenti in materia matrimoniale;
- p) formazione e rettificazione dei registri di stato civile;
- q) assenza e morte presunta;

- r) autorizzazione a compiere atti a contenuto patrimoniale in favore anche di persone di età minore, beneficiari di amministrazione di sostegno, interdetti o inabilitati;
- s) emancipazione di persone di età minore;
- t) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori;
- u) tutela dei diritti delle persone disabili;
- v) rapporti patrimoniali tra i coniugi o tra *partner*;
- z) prestazioni alimentari o di mantenimento;
- aa) interruzione volontaria della gravidanza delle persone di età minore;
- bb) autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli di età minore e i relativi genitori;
- cc) attribuzione del cognome;
- dd) legittimazione;
- ee) autorizzazione all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato di cittadini di Paesi terzi.

2. Il tribunale per la persona è inoltre competente per tutte le azioni relative alla tutela dei diritti della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità.

3. Il tribunale per la persona è competente anche per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale per i quali continua a sussistere la competenza del tribunale ordinario.

Art. 14.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata in via successiva dai seguenti criteri:

- a) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in

ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;

b) residenza abituale della famiglia;

c) in difetto o negli altri casi, la competenza viene stabilita ai sensi delle norme del codice di procedura civile.

CAPO II

COMPETENZA IN MATERIA PENALE

Art. 15.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per la persona è competente per i reati commessi da persone minori di anni diciotto.

Art. 16.

(Procedimenti connessi)

1. Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si procede per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ARREDI

Art. 17.

(Locali e mobili)

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento, si provvede con un apposito stanziamento nei limiti di cui all'articolo 21.

Art. 18.

(Decreti legislativi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione degli uffici previsti dalla presente legge e per consentire la loro operatività, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti di appello;

b) istituzione dei tribunali per la persona nelle province o gruppi di province, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) equa distribuzione del carico di lavoro;

2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle ca-

ratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;

c) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

d) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici-esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

e) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perchè su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di un mese dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari da destinare ai tribunali per la persona e le relazioni familiari, alle corti di appello ed agli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto

dei criteri di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui al comma 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

(Assegnazione di magistrati)

1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona ed alle relative procure della Repubblica.

2. Il CSM, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 20.

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18, comma 1, si provvede secondo le seguenti indicazioni:

a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) gli affari relativi ai procedimenti indicati negli articoli 18 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per territorio;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

Art. 21.

(Onere finanziario)

1. Agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

